

# queste istituzioni

---

**Gli ordini professionali: enti pubblici  
tra gli altri enti pubblici. Nota a  
Consiglio di Stato, Sezione terza,  
11.06.2021 n. 4515**

**Giulia Milo**

**Numero 2/2021  
30 luglio 2021**

---



# Gli ordini professionali: enti pubblici tra gli altri enti pubblici.

## Nota a Consiglio di Stato, Sezione terza, 11.06.2021 n. 4515

di Giulia Milo\*

### Sommario

1. Massima. – 2. La vicenda all'origine della sentenza. – 3. La natura giuridica degli Ordini professionali: le coordinate di fondo del tema. – 4. L'Ordine forense è un ente pubblico associativo dotato di una delimitata autonomia. – 5. I più recenti approdi giurisprudenziali sulla natura degli Ordini professionali.

### Sintesi

Nel presente lavoro si avvia una riflessione sugli Ordini professionali a partire da una recente sentenza del Consiglio di Stato.

Tale sentenza riconosce la natura di provvedimento amministrativo all'atto con cui il Presidente dell'ordine degli avvocati stabilisce gli argomenti da sottoporre alla discussione dell'adunanza e la necessaria sussistenza, sulla base della legge, di un rapporto fiduciario tra l'organo collegiale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine eletto dal medesimo organo.

Da tali statuizioni si ricava una chiara affermazione della natura pubblicistica dell'organizzazione e dell'attività di tali enti con conseguente piena rilevanza giuridica, anche all'esterno nei rapporti intersoggettivi, di ogni atto compiuto.

### Abstract

Starting from a recent judgement of the Council of State, the current paper aims at reflecting on Professional Orders.

This judgment attributes the nature of administrative provision to the act through which the President of the Bar Association establishes the topics to be submitted for discussion during the meeting as well as the necessary subsistence, based on the law, of a fiduciary relationship between the collegiate body and the President of the Council Association it elects.

Based on these decrees, one deduces the public-law nature of the Organization and the activities of these bodies, resulting in a full legal relevance of each act performed, also outside the intersubjective relationships.

### Parole chiave

Ordini professionali; Ente pubblico associativo; Natura giuridica degli ordini professionali; Autonomia organizzativa; Correttezza professionale

---

\* Ricercatrice di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Trieste.

## **1. Massima.**

È un provvedimento amministrativo immediatamente impugnabile davanti al giudice amministrativo la decisione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di non inserire un determinato punto nell'ordine del giorno della riunione del Consiglio stesso.

Spetta al giudice amministrativo la cognizione delle liti relative agli atti emanati dagli organi del Consiglio dell'Ordine degli avvocati trattandosi di un ente pubblico non economico.

Non vi può essere un ampliamento in via interpretativa della c.d. giurisdizione domestica. Il Consiglio nazionale Forense è un “giudice speciale” e le funzioni giurisdizionali del CNF si limitano ai soli ricorsi in materia di contenzioso elettorale.

Dalla legge 31.12.2012, n. 247 si ricava direttamente l'esplicitazione della necessità di un rapporto fiduciario tra il Consiglio e il Presidente dell'Ordine degli avvocati tale per cui questi è tenuto a inserire all'ordine del giorno un argomento richiesto dalla maggioranza dei consiglieri anche in assenza di un'apposita norma regolamentare che preveda tale fattispecie.

## **2. La vicenda all'origine della sentenza.**

Un gruppo di componenti di un Consiglio dell'Ordine di avvocati ha impugnato davanti al TAR Campania una nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine con cui lo stesso si rifiutava di inserire, tra gli argomenti oggetto di discussione della successiva seduta, un punto relativo alla revoca degli incarichi di Presidente, Segretario, Tesoriere e Vice Presidente in quanto la deliberazione che si richiedeva non sarebbe stata inclusa tra i poteri dell'organo collegiale.

Il TAR Campania, con la sentenza 27.01.2021, n. 597, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio giudicante ha confermato la necessaria sussistenza del rapporto fiduciario tra Consiglio dell'Ordine e Presidente, come relazione organica derivante direttamente dalla legge, a prescindere da una positiva previsione regolamentare, alla quale potrà riconoscersi, eventualmente, valore ricognitivo rispetto alla necessaria fiducia che deve ispirare i rapporti tra tali organi.

Ne consegue che, a fronte della richiesta proveniente dalla maggioranza dei consiglieri, il Presidente era tenuto a porre all'ordine del giorno di una convocanda seduta del Consiglio la richiesta di revoca e sostituzione delle cariche in precedenza elette. Nella sentenza si precisa anche che, conseguentemente, il Presidente dovrà procedere alla convocazione del Consiglio, includendo la chiesta revoca nell'ordine del giorno. La sentenza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato che ha affermato i principi giuridici sopra richiamati.

### **3. La natura giuridica degli Ordini professionali: le coordinate di fondo del tema.**

Come spesso succede nel leggere una decisione giurisdizionale, si ha l'impressione dell'assoluta ovvietà della determinazione assunta: se si tratta di un ente pubblico gli atti sono impugnabili davanti al Giudice Amministrativo in diretta applicazione dell'art. 113 della Costituzione; se vi è una autodichia questa deve essere interpretata restrittivamente, anche in questo caso in ossequio ai principi costituzionali; dove c'è un potere di nomina vi è anche il potere di adottare un provvedimento di secondo grado e quindi di revocare la nomina.

La questione controversa invece non è così scontata e ad essa è sottesa una risalente riflessione dottrinarica e un vivace dibattito, tutt'ora aperto, sulla natura giuridica degli ordini professionali.

In estrema sintesi si riportano di seguito le coordinate del tema. L'art. 2229 del codice civile disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali precisando che la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi e la tenuta degli albi è demandata alle «associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato».

Le «associazioni professionali» cui si riferisce il codice civile sono gli ordini professionali retti a lungo da una disciplina pre-costituzionale e in tempi più recenti, nella maggior parte, riformati.

Per quanto concerne l'Ordine degli Avvocati la disciplina dello stesso si rinviene nella legge 31.12.2012, n. 247.

Tale legge, all'art. 24, precisa che gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense, che l'Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF (Consiglio Nazionale Forense) e che si tratta di «enti pubblici non economici a carattere associativo».

Tali enti pubblici devono perseguire finalità di tutela della utenza, degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Gli ordini professionali, e tra questi l'Ordine degli avvocati, sono costituiti da tutti gli iscritti agli albi eppure sono enti pubblici cui la legge attribuisce la cura di interessi pubblici relativi al corretto esercizio della professione e quindi di interessi propri dei destinatari delle prestazioni professionali e di interessi pubblici attinenti al corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Erano «associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato», mentre ora sono enti pubblici preposti, in base, all'art. 41 della Costituzione, ad assicurare che l'attività svolta dai

professionisti non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o addirittura a indirizzare l'attività a fini sociali<sup>1</sup>.

Sono enti esponenziali dei professionisti iscritti agli albi, finanziati interamente da questi, ma devono assicurare la tutela di interessi propri degli utenti del servizio o destinatari delle prestazioni interessi spesso confliggenti con quelli dei professionisti.

Di qui la resistenza, spesso manifestata proprio dagli Ordini, ad accettare fino in fondo la loro natura di enti pubblici ed il loro assoggettamento a tutte le regole caratterizzanti organizzazione e attività degli enti pubblici che, in quanto tali, sono destinati a curare interessi alieni rispetto a quelli dei titolari degli organi.

Questa contraddizione di fondo tra la struttura organizzativa dell'Ordine professionale, nei cui organi sono incardinati solo rappresentanti dei soggetti che esercitano la professione, e gli interessi pubblici che l'ente deve curare, interessi attribuiti dalla legge ma in grandissima parte privi di rappresentanza almeno nella struttura organizzativa, ha portato la Corte di Giustizia a qualificare gli ordini professionali addirittura come «associazioni di imprese»<sup>2</sup>.

In questo contesto affermare che una “nota” del Presidente del Consiglio dell'Ordine che si rifiuta di inserire un argomento di discussione nella riunione del Consiglio è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti ha una portata molto più significativa di quanto possa sembrare.

Significa affermare che l'Ordine forense è un ente pubblico, destinato a curare interessi pubblici, che l'organizzazione dell'ente è stabilita dalla legge e non nell'interesse privato degli esercenti la professione, ma nell'interesse generale. Per questo la giurisdizione appartiene al

---

<sup>1</sup> Non è questa la sede per evidenziare le ragioni della riconducibilità delle potestà degli ordini professionali all'art. 41 della Costituzione. Alcuni spunti sul tema in ogni caso si trovano in E. GIANFRANCESCO, G. RIVOSECCHI, *La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana e ordinamento europeo*, in *Amministrazione in Cammino*, 2009, e in A. POGGI (a cura di), *La riforma delle professioni in Italia: sollecitazioni europee e resistenze interne*, in *Le Regioni*, 2009, 2, 359 ss.

<sup>2</sup> Corte di Giustizia, 18 luglio 2013, causa C-136/12, ove testualmente si afferma: «Orbene, occorre rilevare che, quando adotta un atto come il codice deontologico, un'organizzazione professionale come l'Ordine nazionale dei geologi non esercita né una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà, né prerogative tipiche dei pubblici poteri. Essa appare come l'organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro, un'attività economica (v., in tal senso, sentenza *Wouters e a.*, cit., punto 58).

Alla luce di tali considerazioni si deve, pertanto, affermare che un'organizzazione professionale come l'Ordine nazionale dei geologi si comporta come un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, nell'ambito dell'elaborazione di regole deontologiche come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

Per quanto concerne la questione se le regole deontologiche di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono una decisione ai sensi dell'articolo 101 TFUE, si deve ricordare che può essere considerata tale persino una raccomandazione di prezzo, indipendentemente dalla sua precisa natura giuridica (sentenza del 27 gennaio 1987, *Verband der Sachversicherer/Commissione*, 45/85, Racc. p. 405, punto 32).

Nel caso di specie, il carattere vincolante del codice deontologico rispetto ai geologi, nonché la possibilità di infliggere a questi ultimi sanzioni in caso di inosservanza del predetto codice, devono condurre a considerare le disposizioni che vi sono sancite come costitutive di una decisione ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

Giudice Amministrativo perché si tratta di potestà pubbliche sottratte alla disponibilità tipica dei rapporti retti dall'autonomia privata.

#### **4. L'Ordine forense è un ente pubblico associativo dotato di una delimitata autonomia.**

Chi dubita della possibilità di considerare gli ordini professionali in tutto e per tutto degli enti pubblici assoggettati alle regole comuni a tali soggetti si richiama alla natura "associativa" di tali enti, al fatto che sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti e al fatto che sarebbero dotati di una particolare autonomia, patrimoniale, finanziaria e minimamente organizzativa.

Anche di recente è stato sostenuto<sup>3</sup> che la natura associativa degli ordini professionali ne impedisce la totale assimilazione agli altri enti pubblici: gli ordini avrebbero una natura ambivalente, enti pubblici da un lato, associazione di esercenti determinate professioni, dall'altro.

In effetti non pare sostenibile questa duplice natura degli ordini professionali, enti pubblici attributari di potestà amministrative destinate a conformare l'attività svolta dai professionisti, da un lato, e associazione di categoria destinata ad esprimere gli interessi della stessa, dall'altro.

Gli ordini professionali sono a tutti gli effetti enti pubblici non economici istituiti per curare determinati interessi qualificati dalla legge come pubblici.

La natura associativa dell'ente lungi dal ridurne la natura pubblicistica piuttosto può porre un problema di rispetto del principio di imparzialità posto dall'art. 97 della Costituzione.

Ci si può legittimamente chiedere, ed è sostanzialmente la posizione della Corte di Giustizia quando qualifica gli ordini «associazioni di imprese», quale garanzia di imparzialità può dare un ente pubblico nelle cui strutture organizzative sono incardinati solo rappresentanti degli interessi di una determinata categoria professionale. A un ente pubblico così organizzato vengono attribuite potestà finalizzate alla cura di interessi pubblici a volte confliggenti con quelli propri dei professionisti.

---

<sup>3</sup> M. CHIARELLI, *Gli ordini professionali negli ultimi sviluppi giurisprudenziali*, in *Federalismi.it*, n. 18/2020 84 ss. Si sofferma sulla doppia natura degli Ordini professionali alla luce soprattutto della giurisprudenza amministrativa che riconosce agli stessi, in alcuni casi, la legittimazione ad impugnare provvedimenti amministrativi che incidono negativamente su gli interessi rappresentati, M. D'ARIENZO, *Crisi e riscatto delle funzioni serventi degli Ordini e dei Collegi professionali*, in *P.A. Persona e Amministrazione*, 2019, 393 ss. Sull'origine e la natura degli Ordini professionali si rinvia a G. DELLA CANANEA, *L'ordinamento delle professioni*, in *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale*, diretto da S. CASSESE, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2003, p. 1140 ss. Per uno studio su gli ordini professionali e sul ruolo del gruppo dei professionisti all'interno della relativa organizzazione amministrativa si veda A. CATELANI, *Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 1976.

Eppure il legislatore ha scelto di attribuire agli ordini professionali le potestà amministrative tese ad assicurare che le professioni intellettuali siano correttamente esercitate in modo da assicurare il perseguimento di interessi generali.

Evidentemente il legislatore ritiene che un ente pubblico composto solo da soggetti esercenti la professione da conformare sia il soggetto più idoneo a disciplinare lo svolgimento di tale attività per la approfondita conoscenza tecnica dei titolari degli organi derivante dall'attività svolta.

Del resto non si può dimenticare che gli ordini professionali sono enti di natura associativa ma «a partecipazione necessaria», nel senso che per esercitare la professione è indispensabile iscriversi all'Ordine<sup>4</sup>. Quindi l'Ordine professionale è un ente pubblico e la legge può legittimamente imporre agli esercenti la professione di iscriversi affinché vi possa essere un attento controllo dell'ente sui propri iscritti anche attraverso la tenuta degli albi.

È chiaro che un ente pubblico associativo a partecipazione necessaria non può svolgere un'attività di rappresentanza degli interessi degli associati perché questi non sono liberi di scegliere se aderire o meno all'ente e in tal modo se conferire allo stesso la possibilità di rappresentarlo.

Pur avendo natura associativa ed essendo gli organi elettivi e quindi esponenziali degli iscritti, l'ordine professionale rimane soltanto un ente pubblico, può esercitare solo le potestà allo stesso riconosciute dalla legge e non può svolgere un'attività di rappresentanza generale della categoria di natura privatistica come potrebbe fare un sindacato o un'associazione professionale<sup>5</sup>.

È pur vero che di fatto gli Ordini svolgono anche una funzione di rappresentanza della categoria ed in alcuni casi sono le stesse disposizioni legislative a prevederlo (si vedano ad esempio gli artt. 25, comma 1, e 35 comma 1, lett. a) della legge n. 247/2012 per l'Ordine forense, ove in ogni caso si fa riferimento a una rappresentanza istituzionale e a rapporti con istituzioni e pubbliche amministrazioni); tuttavia tale attività dovrebbe limitarsi ad un approfondimento tecnico sembrando a chi scrive difficilmente compatibile con la natura di ente pubblico un compito di rappresentanza *tout court* di interessi di categoria. La natura obbligatoria dell'appartenenza all'Ordine pare infatti difficilmente compatibile con una rappresentanza di interessi a livello di scelte politiche o politico- amministrative.

La recente sentenza del Consiglio di Stato sul punto esprime due principi importanti: è un atto amministrativo quello con cui il Presidente del Consiglio dell'Ordine stabilisce l'ordine del

---

<sup>4</sup> Sul punto si veda P. MEZZANOTTE, *Libertà di manifestazione del pensiero, libertà negativa di associazione e Ordine professionale dei giornalisti*, in *Giur. Cost.*, 1968, 1574. Si sofferma su tale aspetto la recente sentenza della Corte Costituzionale 10 luglio 2019, n. 173.

<sup>5</sup> Riflette sul ruolo di rappresentante di interessi dell'Ordine professionale, di recente, N. POSTERARO, *La rappresentanza degli interessi e gli ordini professionali*, in *Federalismi.it*, n. 1/2019.



giorno ed è la legge a prevedere la necessità di un rapporto fiduciario costante tra i componenti il Consiglio e le cariche espresse dallo stesso.

La differenza è fondamentale rispetto ad un'associazione privatistica. Se si trattasse di un sindacato o di un partito politico o di qualunque altro soggetto di tipo privatistico vi sarebbe irrilevanza all'esterno dei rapporti interni. Invece trattandosi di un ente pubblico vi è rilevanza dell'intera attività interna ed esterna perché si tratta interamente di attività amministrativa pubblica e giuridicamente rilevante.

Per questo non vi può essere una natura ambivalente. È vero che anche l'ente pubblico può utilizzare il diritto privato nei rapporti intersoggettivi ma il procedimento di formazione della volontà dell'ente, se si tratta di un ente pubblico, ha sempre natura pubblicistica.

L'Ordine degli avvocati è un ente pubblico, per cui tutta l'attività che compie è finalizzata alla cura di pubblici interessi, è giuridicamente rilevante, deve seguire moduli procedurali, è sindacabile dal giudice amministrativo.

Anche l'organizzazione dell'ente è stabilita direttamente dalla legge, in esecuzione della riserva stabilita dall'art. 97 della Costituzione in materia di organizzazione amministrativa; inoltre, la legge ha stabilito la necessità di un rapporto fiduciario tra il Consiglio dell'ordine e gli altri organi dell'ente e tale previsione deve essere poi direttamente applicata dagli Ordini che pur avendo una certa autonomia organizzativa devono naturalmente rispettare la disciplina legislativa.

## **5. I più recenti approdi giurisprudenziali sulla natura degli Ordini professionali.**

Vi sono state negli ultimi anni una serie di sentenze di diversi giudici che, nel loro insieme, si stanno esprimendo nella direzione di una sostanziale assimilazione degli Ordini professionali agli altri enti pubblici.

La Corte di Cassazione<sup>6</sup> ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei titolari degli organi degli Ordini professionali superando una giurisprudenza meno recente che invece la negava<sup>7</sup>.

La giurisdizione viene affermata sulla base della riconosciuta natura tributaria dei contributi obbligatoriamente versati dai professionisti privati aderenti all'Ordine e alla destinazione pubblica delle risorse gestite: «le risorse economiche gestite dall'ente, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio dell'ente pubblico, destinato a fini pubblici, devono considerarsi pubbliche, con la conseguenza che il danno che l'ente subisce in merito a tali risorse costituisce danno al patrimonio dell'ente».

---

<sup>6</sup> Cassazione civile SS.UU, 26.06.2019, n. 17118

<sup>7</sup> Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21226

Quindi, secondo la Corte di Cassazione, gli Ordini sono enti pubblici che utilizzano denaro pubblico per perseguire finalità pubbliche.

La Corte Costituzionale, recentemente, ha espresso posizioni sostanzialmente analoghe. In una nota sentenza del 2005<sup>8</sup>, ha già affermato chiaramente la natura pubblica degli ordini professionali evidenziando in maniera chiarissima e sintetica l'interesse pubblico, unitario e di dimensione nazionale che giustifica l'esistenza di tali enti: «garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività».

Tale posizione è stata ripresa di recente<sup>9</sup> in una nota sentenza relativa alla legittimità del divieto di esercitare più di due mandati consecutivi nei Consigli degli ordini professionali forensi, ove la Corte chiaramente afferma che «Molte delle funzioni istituzionali attribuite agli ordini dal legislatore integrano una attività esterna destinata a concludersi con la formazione di atti soggettivamente e oggettivamente amministrativi a carattere autoritativo, perché emessi nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva come espressivo di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse».

Si giustifica l'obbligatorietà dell'iscrizione agli ordini per l'espletamento della professione forense, consentendo alla pubblica amministrazione la vigilanza sull'adeguata competenza, sull'aggiornamento costante e sull'effettivo svolgimento della professione da parte degli avvocati.

Enti pubblici, che curano interessi pubblici, organizzati su base associativa ma non volontaria. La natura pubblica degli enti, lo si ribadisce, rende amministrativa e giuridicamente rilevante tutta l'attività dagli stessi compiuta.

Un ultimo aspetto merita una riflessione trattandosi di una importante peculiarità: gli ordini professionali e tra questi anche quello degli avvocati, hanno anche, in alcuni casi, una "autodichia", per cui alcuni provvedimenti dell'Ordine sono soggetti ad una giurisdizione speciale attribuita ad organi del medesimo ente.

L'art. 36 della legge n. 247/2012 attribuisce al Consiglio nazionale Forense un potere di natura giurisdizionale a valutare reclami avverso i provvedimenti disciplinari, nonché i provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica, ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'Ordine.

La sentenza che qui si commenta del Consiglio di Stato esclude l'ammissibilità di qualsiasi interpretazione estensiva di tale disposizione richiamandosi, implicitamente, alla dubbia compatibilità con i principi costituzionali di una giurisdizione speciale.

---

<sup>8</sup> Corte Costituzionale, 3 novembre 2005, n.405. Si veda sul punto G. COLAVITTI, *Gli interessi pubblici connessi all'ordinamento delle professioni libere: la Corte conferma l'assetto consolidato dei principi fondamentali in materia di professioni. Nota a Corte cost. 24 ottobre - 3 novembre 2005, n. 405*, in *Giur. cost.*, n. 6/2005, p. 4417 ss.

<sup>9</sup> Corte Costituzionale 10 luglio 2019, n. 173.

La Corte di Cassazione<sup>10</sup> riconduce tale potere giurisdizionale ad un'esigenza di valorizzare l'autonomia degli ordini professionali, precisando che, in forza dell'espresso riferimento legislativo, l'autodichia è limitata alle elezioni dei consigli degli Ordini territoriali e non è estesa a quelle del Consiglio nazionale Forense. Quest'ultima è una giurisdizione attribuita per materia comprendente sia interessi legittimi che diritti soggettivi e dunque si estende anche all'eleggibilità dei candidati o, più in generale, all'elettorato attivo e passivo, senza comportare in ogni caso alcuna menomazione della tutela giurisdizionale, dal momento che la legge prevede espressamente l'impugnabilità delle decisioni adottate dal CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in tal modo prefigurando un sistema di adeguata tutela dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 Cost.

Concludendo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 11.06.2021 n. 4515, si inserisce nel filone giurisprudenziale sempre più ricco che tende ad attribuire, senza incertezze, piena natura di ente pubblico agli ordini professionali, stabilendo correlativamente il necessario rispetto della disciplina posta dal diritto amministrativo sia per quanto concerne l'attività che l'organizzazione di tali enti.

---

<sup>10</sup> Cassazione civile SS.UU 04.02.2021, n. 2603.